

Decreto esecutivo

circa gli esami per la patente di scuola maggiore.

(3 gennaio 1939)

IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

visti gli art. 6 della legge 21 settembre 1922 sul riordinamento della scuola primaria di grado superiore, 61 della legge 20 gennaio 1930 circa il riordinamento degli studi magistrali e il decreto esecutivo 18 luglio 1930 in applicazione di quest'ultima legge;

richiamato il decreto esecutivo 27 gennaio 1932 circa gli esami per la patente di scuola maggiore, modificato il 21 agosto 1936;

visto che l'esperienza di questi anni ha reso necessarie alcune modificazioni delle norme relative ai suddetti esami;

sentito l'avviso della Commissione cantonale degli studi e della Commissione d'esame per la patente di scuola maggiore;

su proposta del Dipartimento della Pubblica Educazione,

decreta:

Art. 1. — Gli esami per la patente di scuola maggiore sono tenuti davanti a una Commissione nominata dal Consiglio di Stato. Compito di questa Commissione è:

- 1) preparare un programma-guida agli studi delle materie d'esame, da pubblicare almeno sei mesi prima d'ogni sessione;
- 2) procedere agli esami secondo il presente regolamento;
- 3) presentare, appena terminati gli esami, al Dipartimento della Pubblica Educazione la tabella delle note riportate dai candidati.

§. Non è riconosciuta l'equipollenza di altri titoli di studio rispetto alla patente di scuola maggiore, che può essere rilasciata soltanto in conformità del presente decreto.

Art. 2. — L'esame per il conseguimento della patente di scuola maggiore comprende le seguenti prove:

- a) **prove scritte** di lingua e lettere italiane, matematiche, pedagogia e didattica, francese;

b) **prove orali** nei seguenti sei gruppi di materie: 1) lingua e lettere italiane; 2) storia e civica; 3) pedagogia e di dattica; 4) scienze fisico-naturali e geografia; 5) aritmetica generale, geometria e computisteria; 6) francese;

c) **una relazione scritta** sulla scuola della quale il candidato è titolare o sopra una supplenza o assistenza della durata di **almeno tre mesi**.

§. La Commissione potrà escludere dalle prove orali il candidato che dal complesso delle prove scritte risultasse assolutamente impreparato.

Art. 3. — Sulla patente di scuola maggiore verranno iscritte sei note, corrispondenti ai gruppi di materie indicati sopra, e cioè: materie letterarie, — storia e civica, — materie pedagogiche, — materie scientifiche, — matematiche, — francese. Le note sono rappresentate da numeri interi, dall'1 al 6: la sufficienza è rappresentata dalla nota minima 4 in tutte le materie.

Art. 4. — Per la patente di scuola maggiore non vi sono esami di riparazione.

§. Il candidato che nella sessione immediatamente precedente non ha ottenuto la sufficienza in tutte le materie è esonerato dagli esami nelle materie in cui ha ottenuto almeno la nota **cinque**.

Art. 5. — Sono ammessi all'esame per la patente di scuola maggiore i docenti che hanno conseguito la patente di scuola elementare da almeno due anni, che adempiono le condizioni della lett. c) art. 2 del presente decreto, che ne fanno domanda e versano in anticipo alla Cassa cantonale la tassa di franchi cento.

Art. 6. — Ai candidati che avranno conseguito la patente con un totale di almeno trenta punti sarà restituito l'importo della tassa d'esame.

Art. 7. — Il presente decreto entra in vigore con la sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale e sostituisce i decreti 27 gennaio 1932 e 21 agosto 1936.

Bellinzona, 3 gennaio 1939.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente :

FORNI.

Il Consigliere Segretario di Stato:

ANTOGNINI.